



STATUTO

Art.1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI CULTURALI. L'Associazione ha sede in Milano, in Largo Corsia dei Servi n. 4. Il Comitato Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

Art.2) L'Associazione ha durata illimitata.

Art.3) L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei confronti dei Soci e di terzi nel rispetto della loro libertà e dignità.

L'Associazione ha lo scopo di contribuire al progresso e allo sviluppo culturale, sociale e artistico della società italiana in continuità con la presenza dei valori cattolici alla luce degli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Nell'ambito dello scopo suddetto l'Associazione svolge e favorisce ogni e qualsiasi attività ritenga opportuna, quali ad esempio:

- dare impulso e promuovere centri culturali, istituti di ricerca, convegni e manifestazioni;
- coordinare e sostenere l'attività di quanti, persone od enti, già svolgono l'attività culturale e nei diversi campi dell'espressione artistica;
- favorire ed attivare anche direttamente corsi di formazione per giovani ed adulti;
- svolgere attività editoriale anche periodica;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e svolgere attività educativa e di ricerca, con seminari, corsi, convegni e manifestazioni in genere.

L'Associazione nell'ambito dei propri servizi può aderire ad organismi europei ed internazionali nonché collaborare con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

L'Associazione può svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti per le associazioni di promozione sociale.

Art.4) Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, altri enti o organizzazioni che presentino domanda di adesione. Nell'Associazione si distinguono:

- i Soci fondatori;
- i Soci ordinari;
- i Soci onorari.

Sono Soci fondatori coloro che partecipano all'atto costitutivo. E' tuttavia facoltà del Comitato Direttivo dell'Associazione assimilare altri Soci ai Soci fondatori attribuendo loro le medesime prerogative.

Sono Soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, sono ammessi successivamente a seguito di delibera favorevole del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci.

Sono Soci onorari personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione.

Nel caso vi siano Soci minorenni il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che ne esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

Art.5) La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

I Soci hanno il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Comitato Direttivo e all'Assemblea. Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione di un Socio in caso di comportamento difforme ed in contrasto con il presente statuto,

con l'eventuale regolamento dell'Associazione nonché con le sue direttive. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Il socio decade poi automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art.6) L'adesione all'Associazione comporta per il Socio, maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di essere eletto a tutte le cariche associative e di accedere ai verbali e alla documentazione inerente l'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in alcun modo.

Tutti i Soci hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dall'Associazione e sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- a versare la quota associativa annuale. La predetta quota non è trasferibile, non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio e non è soggetta a rivalutazione.

Art.7) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Comitato Direttivo.
- il Presidente

L'Assemblea può eleggere un Revisore unico. Le cariche sono elettive per tutti gli organi dell'Associazione.

Art.8) L'Assemblea dei Soci, è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o da chi ne fa le veci. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro il 31 agosto per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario e quando un terzo dei Soci ne faccia domanda scritta e motivata.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
2. elegge i componenti del Comitato Direttivo, ed eventualmente il Revisore;
3. delibera su eventuali regolamenti interni e sulle loro variazioni;
4. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Comitato Direttivo riterrà di sottoporle.

Le convocazioni debbono farsi mediante invito ai Soci da spedirsi a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica con l'indicazione dell'ordine del giorno e della eventuale seconda convocazione. L'invito deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente statuto devono essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

Art.9) Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso dura in carica tre anni ad eccezione del primo il quale durerà in carica cinque anni dalla costituzione. I membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre a nove membri scelti tra i soci dell'Associazione.

Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 della legge 383/2000.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo gli altri integreranno il Comitato per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri tutto il Comitato decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione.

Il Comitato Direttivo si deve riunire almeno una volta all'anno per l'approvazione della bozza di rendiconto economico-finanziario consuntivo.

Le convocazioni vengono effettuate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con un preavviso di sette giorni e in caso d'urgenza di un giorno, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica con l'indicazione dell'ordine del giorno. E' consentita la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo anche per video o teleconferenza purché possa essere accertata l'identità del partecipante. Il Comitato Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.10) Il Comitato Direttivo è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione. In particolare, il Comitato Direttivo decide in ordine:

- all'ammissione dei nuovi Soci;
- all'esclusione dei Soci;
- all'assimilazione dei Soci a Soci Fondatori;
- alla redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- all'ammontare delle quote e di eventuali ulteriori richieste di contributo ai Soci;
- all'emanazione di regolamenti interni per l'attività della Associazione e di regolamenti specifici per singoli settori territoriali o di attività.

Art.11) Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica tre anni.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché presidente dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui spettanti sono devoluti al Vice Presidente o in sua mancanza al membro più anziano del Comitato Direttivo. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Art.12) L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non soci.

Il Revisore dei Conti, organo di controllo dell'Associazione, deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Art.13) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Direttivo predispose la bozza di rendiconto economico finanziario che il Presidente sottopone all'Assemblea per l'approvazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Art.14) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto destinato a tale scopo e dalle donazioni e dai lasciti che vengono fatti alla Associazione e da questa accettate, nonché dalle eventuali riserve che l'Assemblea delibera di costituire. Le entrate della Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;

- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.15) In caso di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16) Per quanto non previsto nel presente statuto restano in vigore le disposizioni contenute nel codice civile e nella legge 383 del 7 dicembre 2000.